

Cost. 27 dicembre 1947¹.

Costituzione della Repubblica italiana.

TITOLO IV

Rapporti politici

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età².

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge³.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge⁴.

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo⁵, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale⁶.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

75. È indetto *referendum* popolare⁷ per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge⁸, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio⁹, di amnistia e di indulto¹⁰, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali¹¹.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti

¹ La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

² Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo. Vedi anche i provvedimenti riportati alla voce Elezioni.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, [L. Cost. 17 gennaio 2000, n. 1](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con [L. 27 dicembre 2001, n. 459](#).

⁴ Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

⁵ Vedi art. 87, comma quarto.

⁶ Vedi artt. 99, comma terzo, e 121, comma secondo.

⁷ Vedi art. 87, comma sesto.

⁸ Vedi artt. 76 e 77.

⁹ Vedi art. 81.

¹⁰ Vedi art. 79.

¹¹ Vedi art. 80. Per il giudizio di ammissibilità vedi art. 2, [L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1](#), riportata alla voce Corte costituzionale.

Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse¹².

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra¹³.

Sezione II - Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali.

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali¹⁴ sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione¹⁵.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare¹⁶ quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera¹⁷ o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata¹⁸ se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti¹⁹.

¹² Vedi anche XI disp. trans. fin.

¹³ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, [L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#).

¹⁴ Vedi artt. 116; 132, comma primo; 137, comma primo, XI disp. trans. fin.

¹⁵ Vedi art. 72, comma quarto. Vedi anche artt. 91, 91-*bis*, 91-*ter* e 91-*quater* Reg. Senato ed il Capo XI bis Reg. Camera, riportati alla voce Parlamento.

¹⁶ Vedi art. 87, comma sesto.

¹⁷ Vedi art. 91-*quinquies* Reg. Senato.

¹⁸ Vedi artt. 73, comma primo; 87, comma quinto.

¹⁹ Vedi art. 91-*quater* Reg. Senato ed art. 107-*quater* Reg. Camera.